



CETA

**TRATTATO DI LIBERO SCAMBIO
TRA CANADA E UNIONE EUROPEA**

A CURA DI **COLDIRETTI**

Giugno 2017





ACCORDO ECONOMICO E COMMERCIALE GLOBALE

Procedere alla **progressiva liberalizzazione degli scambi** assicurando alle merci dell'altra parte il trattamento disposto a livello nazionale

Avviare un'attività di **riduzione o soppressione reciproca dei dazi** doganali sulle merci originarie dell'altra parte

Assicurare **l'astensione dall'adozione o dal mantenimento in vigore di divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione** delle merci

EFFETTI DIRETTI



All'entrata in vigore dell'accordo circa il 98% di tutte le tariffe dell'UE vengono annullate

EFFETTI INDIRETTI



All'entrata in vigore dell'accordo, la cooperazione regolamentare determina la graduale eliminazione delle regole che, nei diversi settori della sanità pubblica, della sicurezza degli alimenti, della protezione dei consumatori e dell'ambiente, possono essere ritenuti di ostacolo alla libertà del commercio

IL CONTESTO IN CUI SI SVILUPPA IL CETA

Il valore degli scambi di
merci tra UE e Canada
raggiunge quasi i
60 MILIARDI € l'anno



IL CANADA È IL 12° PARTNER COMMERCIALE PIÙ IMPORTANTE DELL'UE

L'UE È PER IL CANADA IL 2° PARTNER COMMERCIALE DOPO GLI STATI UNITI E RAPPRESENTA QUASI IL 10% DEL SUO COMMERCIO ESTERO

L'**ITALIA** SI COLLOCA OGGI AL **5° POSTO** TRA GLI **ESPORTATORI EUROPEI** DI PRODOTTI ALIMENTARI IN CANADA

MA OCCHIO ALLA LISTA!

EXPORT

PASTE ALIMENTARI

VINI

FORMAGGI

PROSCIUTTI

OLIO DI OLIVA

IMPORT

FRUMENTO

PESCE CONGELATO

CROSTACEI

LEGUMI SECCHI

SOIA



TRA “APPARENZA” E “REALTÀ”: PUNTI CRITICI

1) IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Nel CETA **manca il riferimento alla portata vincolante del principio di precauzione** che, in Europa, impone una condotta cautelativa nelle decisioni che riguardano questioni scientificamente controverse circa i possibili impatti sulla salute o sull'ambiente

Il Canada, seppure formalmente rispetti il principio di precauzione, non ritiene il principio vincolante sul piano commerciale (vale la pena ricordare la posizione italiana no ogm)

Nel trattato si fa riferimento al principio di precauzione nell'accezione proposta dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), che condiziona l'adozione di eventuali misure restrittive ad evidenze scientifiche circa l'esistenza di un rischio ambientale o sanitario ed alla dimostrazione che non si determini una restrizione del commercio internazionale

2) EQUIVALENZA DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

L'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie tra le parti consente di ottenere il mutuo riconoscimento di un prodotto - **e, quindi, evitare nuovi controlli nel paese in cui verrà venduto** - dimostrandone l'equivalenza con quelli commercializzati dalla controparte



IL CASO DEL GLIFOSATO

Alcune sostanze attive che sono impiegate nell'UE sotto controllo, come il glifosato ed i neonicotinoidi, non sono soggette in Canada ad alcuna limitazione

In particolare per accelerare la maturazione e aumentare il livello proteico, in Canada viene fatto un uso intensivo del glifosato nella fase di pre-raccolta del grano vietato in Italia



In Canada viene utilizzato un numero rilevante di sostanze attive vietate nel UE. Gran parte di queste sono molecole risalenti agli anni '70 vietate nell'UE da circa 20 anni

Tra queste ci sono l'**Acefato**, il **Carbaryl**, il **Carbendazim**, il **Fenbutatin oxide**, il **Paraquat**, l'**Acido solforico** per i quali, oltre all'elevata tossicità riscontrata, sono comprovati o comunque non sono esclusi effetti neurotossici, cancerogeni, effetti sulla mutagenesi, sulla riproduzione e, più in generale, sugli ecosistemi

In Canada, inoltre, è consentito l'uso della streptomina usata per la lotta alle batteriosi delle colture, mentre in Italia l'uso di antibiotici in agricoltura è vietato sin dal 1971

Analogamente in Canada vi è un diffuso impiego di ormoni negli allevamenti vietato in Italia

TRA “APPARENZA” E “REALTÀ”: PUNTI CRITICI



3) TUTELA DELLE DENOMINAZIONI ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

L'accordo prevede l'ingresso in Canada, in tutto, di 173 indicazioni geografiche europee



L'ALLEGATO RISERVATO ALLA LISTA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL CANADA È VUOTO



ALL'ITALIA SONO RICONOSCIUTE **41** INDICAZIONI A FRONTE DI **288** DOP E IGP REGISTRATE CON UNA SOSTANZIALE RINUNCIA ALLA TUTELA DELLE ALTRE **247**

TRA “APPARENZA” E “REALTÀ”: PUNTI CRITICI



Rispetto alla tutela delle denominazioni ed indicazioni protette l'accordo prevede diverse eccezioni:



Il termine **parmesan** rimane utilizzabile in Canada come volgarizzazione del termine formaggio grattugiato



Per alcuni prodotti (**asiago, fontina e gorgonzola**) e' consentito in Canada l'uso degli stessi termini accompagnato con "genere", "tipo", "stile", e da una indicazione visibile e leggibile dell'origine del prodotto. Ma se immessi sul mercato prima del 18/10/2013 possono essere commercializzati senza alcuna indicazione



La tutela delle indicazioni geografiche riconosciute **non impedisce l'uso in Canada di indicazioni analoghe**, per coloro che abbiano già registrato o usato commercialmente tale indicazione (sono compresi nell'eccezione formaggi, carni fresche e congelate e carni stagionate). In sostanza si potrà continuare a produrre e vendere "prosciutto di Parma" canadese in coesistenza con quello DOP



Nell'accordo si fa riferimento soltanto alla **tutela amministrativa** e non anche a quella penale




È riconosciuta la possibilità di utilizzare **parti di una denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale** (es. chianina)



Per le indicazioni protette costituite da **termini che, se tradotti, sono identici alla denominazione commerciale**, l'accordo non pregiudica il diritto di utilizzare tale denominazione

L'ABOLIZIONE DEI DAZI NEL SETTORE AGRICOLO



Il Canada eliminerà i dazi per il **90,9%** dei prodotti agricoli al momento dell'entrata in vigore dell'accordo e per il **91,7%** dopo una transizione di 7 anni

L'UE eliminerà il **92,2%** dei dazi agricoli all'entrata in vigore dell'accordo e il **93,8%** dopo 7 anni

GLI EFFETTI DELL'ABOLIZIONE DEI DAZI NEL SETTORE AGRICOLO

IL CANADA CONCEDE ALL'UE

Contingenti a dazio zero, entro 6 anni per una quota da 18.500 tonnellate di formaggi europei

L'UE CONCEDE AL CANADA

Contingenti a dazio zero per:

- azzeramento strutturale dei dazi sul grano indipendentemente dall'andamento di mercato
- circa 50.000 tonnellate di carne di manzo non trattato con ormoni (0,6% dei consumi europei), e 75.000 tonnellate per le carni suine (0,4%).
- 3000 tonnellate di carne di bisonte



LE FRONTIERE “MOBILI” DEL CETA

Il Canada è parte dell'accordo nordamericano per il libero scambio (North American Free Trade Agreement – NAFTA) e nel CETA non si escludono le importazioni dal Canada attraverso altri paesi

UNA MULTINAZIONALE PUÒ APRIRE
UNA FILIALE IN CANADA
ED ENTRARE NEL MERCATO
EUROPEO



**IL CETA DIVENTA UN
CAVALLO DI TROIA**

LA TUTELA DELL'ORIGINE

Il trattato accoglie la nozione di «fabbricazione sufficiente» che consente di indicare come originario di una parte il prodotto che contenga materiali non originari in percentuali definite

La combinazione del principio della «fabbricazione sufficiente» con le regole doganali rende, di fatto, impossibile l'evidenza dell'origine del prodotto

L'Italia importa dal Canada **1,2 milioni di tonnellate di grano duro** ed esporta in Canada **oltre 23.000 tonnellate di pasta**



